

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE E LA REGOLAZIONE DELLE RETI
INTERNE DI UTENZA E DELLE LINEE DIRETTE**

Documento per la consultazione

13 aprile 2005

Premessa

Con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, la deliberazione n. 250/04 ha stabilito che nei siti in cui sono collegate infrastrutture qualificabili come reti interne d'utenza o linee dirette, il soggetto "utente" dei predetti servizi sia il soggetto titolare di dette infrastrutture con riferimento a tutti gli impianti elettrici connessi alle medesime. Detta disposizione sarà, però, operativa a partire dall'1 gennaio 2006.

Per quanto concerne la disciplina relativa all'accesso alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, con la deliberazione n. 136/04, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso. Tra i risultati attesi da tale procedimento vi è la definizione di direttive alle imprese distributrici per l'adozione di condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica che dovranno necessariamente definire anche le modalità di accesso delle reti interne d'utenza e delle linee dirette.

Nell'ambito dei gruppi di lavoro costituiti ai fini del predetto procedimento è emersa l'esigenza di pervenire ad un chiarimento preventivo relativo alla definizione ed alla regolazione di reti interne di utenza e di linee dirette. Il presente documento, a partire dalle problematiche emerse, formula alcuni orientamenti in merito alle predette definizioni.

Tutto ciò considerato, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 13 maggio 2005, termine di chiusura della consultazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica a

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565336

fax 0265565222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Reti interne d'utenza

All'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 05/04 sono definite *reti con obbligo di connessione di terzi*:

- i. le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, (reti di trasmissione) e dall'articolo 9, comma 1, (reti di distribuzione) del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
- ii. le piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo n. 79/99;
- iii. le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime reti;
- iv. la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

Al medesimo articolo sono definite *reti interne d'utenza* le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette (vd. capitolo 2).

La definizione di reti con obbligo di connessione di terzi di cui al Testo integrato, implica che le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici (e, quindi, soggetti non titolari di concessione di distribuzione¹) ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime reti, risultano essere ricomprese tra le reti con obbligo di connessione di terzi (vd. precedente punto iii.). Tale definizione sembrerebbe escludere dal novero delle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche nella disponibilità di un unico soggetto che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 non connettevano terzi. Come noto, in alcuni casi, per effetto di separazioni societarie successive, reti elettriche prima nella disponibilità di un unico soggetto, sono divenute reti con "utenti" terzi connessi alle medesime successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99.

Con riferimento a tale problematica, la definizione di reti con obbligo di connessione di terzi del Testo integrato deve ricomprendere tutte le reti che connettono soggetti terzi rispetto al titolare delle medesime, ivi incluse le reti elettriche che:

- i. connettevano terzi alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e che, successivamente a tale data, non hanno più connesso soggetti terzi;
- ii. non connettevano terzi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e che hanno iniziato a connettere terzi successivamente a tale data.

Di conseguenza, tutte le reti che connettono terzi o che hanno connesso terzi sono classificate come reti con obbligo di connessione di terzi e, dal punto di vista funzionale, come reti di trasporto di energia elettrica. Pertanto, la regolazione dei servizi di rete² dovrebbe essere effettuata con riferimento all'energia elettrica immessa o prelevata nei punti di connessione (classificati, rispettivamente, come punti di immissione o di prelievo da dette reti). I soggetti proprietari e gestori di tali reti potrebbero concludere accordi con le imprese distributrici al fine della cessione di tali reti all'impresa distributtrice competente per ambito territoriale, ovvero per la gestione e lo sviluppo e la remunerazione delle medesime reti elettriche. In caso di cessione, le reti elettriche acquisite dalle imprese distributrici saranno valorizzate, ai fini della remunerazione tariffaria, secondo il metodo

¹ Né tantomeno titolari di concessione di trasmissione, assegnata unicamente alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

² Intesi come i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica.

del costo storico rivalutato in coerenza con le metodologie adottate nell'attuale periodo regolatorio (cfr. Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/04).

- S1 *Quali altre implicazioni andrebbero tenute in considerazione tenendo conto anche delle peculiarità che differenziano di norma tali reti elettriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica normalmente inteso ?*
- S2 *Si ritiene opportuno che i predetti accordi al fine della gestione, dello sviluppo e della remunerazione delle reti elettriche gestite da soggetti diverse dalle imprese distributrici siano conclusi sulla base di una convenzione tipo approvata dall'Autorità ?*

Corrispondentemente, le reti interne di utenza dovrebbero essere definite le reti elettriche:

- a) nella disponibilità di un unico soggetto che connettono unità di produzione e/o di consumo³ nella titolarità del medesimo soggetto;
- b) che insistono su un territorio nella disponibilità del medesimo soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

S3 *Si ritiene condivisibile la definizione di rete interna di utenza sopra indicata ?*

2. **Linee dirette**

Il Testo integrato, in aderenza alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99, definisce linea diretta *una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione.*

L'articolo 2, punto 15, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce *linea diretta* come linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero come linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei. Al contempo, l'articolo 22 della medesima direttiva prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie a consentire che tutti i clienti idonei possano approvvigionarsi attraverso una linea diretta (lasciando impregiudicata la possibilità di concludere contratti di approvvigionamento mediante l'accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi) e che la realizzazione di una linea diretta può essere subordinata al diniego di accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della predetta direttiva.

Alla luce di quanto predetto appare opportuno considerare che, fatta salva la possibilità di realizzare linee dirette anche tra produttori e consumatori non isolati, l'indipendenza di una linea diretta dai sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbe essere salvaguardata come elemento essenziale ai fini della non interferenza con la gestione delle reti con obbligo di connessione di terzi. Detta indipendenza potrebbe essere realizzata intendendo, per linea diretta, una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo la quale, pur non avendo punti di connessione con le reti di trasmissione e distribuzione, può essere a queste collegata circuitalmente mediante l'interposizione di reti interne di utenza. Ne consegue che le reti interne di utenza e le linee dirette non possono, anche in combinazione, comportare una connessione circuitale tra due punti distinti delle reti con obbligo di connessione di terzi.

³ La deliberazione n. 168/03 definisce unità di produzione o di consumo un insieme di impianti elettrici per la produzione o per il consumo di energia elettrica.

S3. Quali altre condizioni dovrebbero essere adottate per assicurare l'indipendenza di una linea diretta dai sistemi di trasmissione e di distribuzione ?

Ai fini della razionalizzazione dello sviluppo delle reti elettriche, appare opportuno recepire la predetta possibilità di subordino della realizzazione di linee dirette al diniego dell'accesso a reti con obbligo di connessione di terzi. Pertanto un soggetto che intende realizzare una connessione alle reti elettriche è tenuto a richiedere l'erogazione del servizio di connessione ai gestori di reti con obbligo di connessione di terzi alle condizioni fissate dall'Autorità. In caso di diniego (totale o parziale) ai medesimi soggetti è consentita la realizzazione di una linea diretta alle condizioni sopra citate.

S4. Si ritiene che i criteri per l'individuazione e la realizzazione delle linee dirette siano sufficientemente e correttamente individuati?